



## **AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (Art 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431) – ANNUALITA' 2025**

indetto ai sensi della seguente normativa:

legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;

D.M. 7 giugno 1999;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;

L.R. Toscana 2 gennaio 2019, n. 2 e s.m.i.;

DGR Toscana n. 851 del 23/06/2025 (criteri e procedure per riparto, erogazione e rendicontazione delle risorse – anno 2025);

delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 del 23/05/2018 e n. 71 del 19/06/2019;

della propria Determinazione n. 497 del 04/09/ 2025.

### **LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO RENDE NOTO**

che a partire **dalle ore 12 di giovedì 4 settembre e fino alle ore 23.59 del 5 ottobre 2025** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente avviso e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Art. 1 – Requisiti per l'ammissione (da possedere alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione).**

- 1) essere residente nel Comune di Rignano sull'Arno;
- 2) avere la condizione di stato civile regolarmente registrata e certificata presso l'Anagrafe Comunale. Non è ammessa l'indicazione "stato civile ignoto". In tal caso, il richiedente è tenuto ad aggiornare la propria posizione anagrafica entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;
- 3) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di altro permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero avere presentato domanda di rinnovo entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando;
- 4) Non aver percepito, da parte di alcun componente del nucleo familiare, altri benefici pubblici, erogati da qualunque ente in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo, con riferimento al medesimo periodo per il quale si richiede il contributo, compreso il **bonus per l'affitto Giovanisi** erogato dalla Regione Toscana. E' ammessa la percezione della quota di sostegno all'affitto prevista dall'Assegno di Inclusione (ADI) limitatamente ai



Comune di  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

mesi in cui non sia stato percepito l'Assegno di Inclusione;

5) essere in possesso di un'Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda con nucleo familiare conforme a quello risultante presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Rignano sull'Arno. Dalla stessa deve risultare un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- **valore ISE uguale o inferiore** all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno **2025 (pari ad € 16.033,42);**
- incidenza del canone annuo (al netto degli oneri accessori) sul **valore ISE** non inferiore al **14%;**
- **indicatore ISEE** del nucleo familiare non superiore a **€ 16.500,00;**

6) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza e ubicato nel Comune di Rignano sull'Arno, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

7) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune Rignano sull'Arno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii.;

8) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad **€ 25.000,00**. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dall'attestazione ISEE;

9) valore del patrimonio mobiliare, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore ad **€ 25.000,00** riparametrato in base alla scala di equivalenza ISEE.;

10) non superamento del limite di **€ 40.000,00** di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (calcolato come previsto dall'art. 9), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 8) e 9).

Si sottolinea che il requisito della non titolarità di cui ai punti 7) e 8) è esteso a tutti i componenti del nucleo familiare.



Le disposizioni di cui ai punti ai punti 7) e 8) - relative al **patrimonio immobiliare** - non si applicano quando il nucleo familiare richiedente è titolare di un solo immobile e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del c.p.c..

In caso di titolarità di **pro-quota** di diritti reali il cui valore complessivo sia superiore ad **€ 25.000,00** deve essere documentata l'indisponibilità delle quote.

11) Non essere assegnatario di un alloggio erp o conduttore di unità immobiliare di edilizia agevolata.

## **Art. 2 – Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE pertanto i coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la scissione del nucleo.

## **Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.**

Ai fini della determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente avviso, occorre fare riferimento all'attestazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 non superiore ad **€ 16.033,42**.

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013.

Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che **dichiarano ISE "0"** ovvero che hanno un **ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato. Nel caso in cui il richiedente benefici di un sostegno economico di terze persone, è necessario allegare una dichiarazione sottoscritta dal soggetto erogante,



nella quale sia specificato l'importo mensile messo a disposizione. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia della documentazione reddituale o dell'attestazione ISEE del dichiarante idonea a comprovare la capacità economica a sostenere l'onere dichiarato.

- b) certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio Comunale, qualora il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tale da giustificare il pagamento del canone.

#### **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti.**

Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente avviso.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

#### **Art. 5 – Documentazione obbligatoria.**

Per la partecipazione all'avviso è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

- Copia del **contratto di locazione regolarmente registrato**;
- Copia della documentazione attestante la **registrazione annuale** del contratto o l'adesione al regime della **cedolare secca**
- Copia di una **ricevuta d'affitto** relativa all'anno corrente o **bonifico bancario/postale** (la documentazione dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo, il periodo di riferimento e l'ubicazione dell'alloggio, l'imposta di bollo);

#### **Art. 6 - Eventuale ulteriore documentazione**

##### ***In presenza di:***

**ISE € 0,00 o di importo inferiore rispetto al canone di locazione** per il quale è richiesto il contributo:

- Autocertificazione attestante la fonte accertabile di sostentamento da parte del richiedente controfirmata anche dal soggetto erogante, nella quale sia specificato l'importo mensile messo a disposizione con allegata documentazione reddituale



come indicato all' art. 3 punto a);

- titolarità **di un alloggio ubicato** ad una distanza **pari od inferiore 50 KM dal Comune di Rignano sull'Arno**  
certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'inadeguatezza dell'alloggio ai sensi dell'art. 12 comma 8 L.R.T. 2/2019 e ss.mm.ii;
- valore del **patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 - inagibile**  
documentazione attestante l'inagibilità dell'alloggio posseduto rilasciata dal Comune o da altra autorità competente;
- valore del **patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – pro quota**  
documentazione attestante la non disponibilità delle quote di proprietà di diritti reali su immobili;
- valore del **patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – pignorato**  
documentazione attestante il pignoramento;
- valore del **patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – assegnato all'ex coniuge**  
provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante l'indisponibilità della casa coniugale;
- valore del **patrimonio immobiliare ISEE superiore a € 25.000,00 – utilizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare**  
Documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile dalla quale si evince la destinazione del bene allo svolgimento dell'attività lavorativa prevalente del nucleo familiare;

L'Ufficio Casa si riserva la facoltà di richiedere, ulteriore documentazione, anche non espressamente indicata nel presente avviso, ad integrazione della domanda presentata, qualora ritenuta necessaria ai fini della completa istruttoria e della corretta erogazione del contributo.

#### **Art. 6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie**

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune si riserva in fase di istruttoria di chiedere integrazioni, il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di quelle erranee o incomplete, tramite l'indirizzo e-mail comunicato dal cittadino al momento della presentazione della domanda.

Successivamente alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ordinata in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (con arrotondamento alla seconda cifra



*Comune di*  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

decimale); in caso di ulteriore parità, per sorteggio.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di sull'Arno - Albo Pretorio online sezione "Amministrazione trasparente" - per 10 giorni.

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa tramite lettera/mail inviata all'Ufficio Protocollo del Comune di Rignano sull'Arno ([info@comunerignano.it](mailto:info@comunerignano.it));

Inderogabilmente entro la stessa scadenza potranno essere presentate integrazioni relativamente alla documentazione di cui all'art. 5.

Entro e non oltre il 31.10.2025, salvo diversa indicazione della Regione Toscana in merito ai tempi stabiliti per la rendicontazione del contributo da parte dei Comuni, l'Ufficio Casa provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, l'Ufficio Casa non invierà comunicazioni personali ai singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie. Ai fini della notifica farà fede la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva nel sito istituzionale del Comune di Rignano sull'Arno - Albo Pretorio online sezione "Amministrazione trasparente".

In ottemperanza al Regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, per motivi di riservatezza la graduatoria è pubblicata senza nominativo, ma con il numero identificativo della pratica (numero di protocollo).

I richiedenti potranno visionare le suddette graduatorie accedendo dal sito istituzionale del Comune di Rignano nell'apposita sezione dedicata.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie, verrà altresì data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Rignano sull'Arno all'indirizzo web: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)

### **Art. 7 – Modalità di assegnazione dei contributi.**

I contributi di cui al presente avviso saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente.

Le somme verranno liquidate, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili e, in assenza della totalità di fondi per coprire l'intero fabbisogno, saranno erogati contributi in percentuali diverse dal 100%.

L'effettiva liquidazione resterà subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Rignano sull'Arno si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

### **Art. 8 – Validità della graduatoria.**



La graduatoria ha validità fino al 31.12.2025.

### **Art. 9 – Entità e durata del contributo**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione dell'importo previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico per l'accesso al beneficio viene determinato rapportando il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, al valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. L'importo del contributo è stabilito in modo ridurre l'incidenza al 14% dell'ISE, entro il limite massimo di di € 3.100,00 (importo arrotondato).

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore a € 200,00.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a **far data dalla disponibilità dell'alloggio**.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Il contributo è riferito al periodo decorrente dal 1° gennaio 2025, ovvero, qualora successiva, dalla data di stipula del contratto di locazione.

### **Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo**





Comune di  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, in un'unica soluzione.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria dovranno presentare, copia delle ricevute di pagamento del canone o bonifici bancari/postali riferite all'anno 2025 a partire dal 22 dicembre 2025 ed entro il termine inderogabile del 30 gennaio 2026 **pena la decadenza dal beneficio**.

Coloro che nel corso dell'anno 2025 risultano percettori dell'assegno di inclusione (inclusi i familiari del richiedente) dovranno presentare altresì documentazione attestante i mesi in cui è stato percepito l'assegno.

L'Ufficio Casa non è tenuto ad alcuna forma di sollecito per la presentazione della predetta documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del contributo.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

- nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento;
- importo;
- periodo di riferimento;
- ubicazione dell'immobile;

Le ricevute dovranno essere inoltre in regola con l'imposta di bollo (marca).

Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali, contenenti le indicazioni di cui sopra.

#### **Art. 11 – Termini di presentazione delle domande.**

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente **entro le ore 23.59 del 5 ottobre 2025**, pena di esclusione.

#### **Art. 12 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.**

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione obbligatoria di cui all'art. 5, dovrà essere presentata tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune, mediante accesso dal sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo **[sportellotelematico.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://sportellotelematico.comune.rignano-sullarno.fi.it)** - **"Servizi Sociali" – "Chiedere il contributo per il sostegno all'affitto"** al quale si potrà accedere tramite autenticazione con:

- carta identità elettronica (CIE);
- sistema pubblico di Identità digitale (SPID)
- carta nazionale dei servizi (CNS);

**entro le ore 23:59 del 5 ottobre 2025.**

Non saranno ritenute valide domande presentate con modalità diverse.





*Comune di*  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

A seguito dell'invio della domanda , il sistema genererà automaticamente un **numero di protocollo** che sarà trasmesso all'interessato richiedente tramite posta elettronica. Il predetto codice numerico consentirà al richiedente di verificare la propria posizione in graduatoria sul sito istituzionale dell'Ente.

Per informazioni sul presente avviso i partecipanti possono contattare telefonicamente l'Ufficio Casa 055/8347832 mail [l.pestelli@comunerignano.it](mailto:l.pestelli@comunerignano.it).

Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rignano sull'Arno - Albo Pretorio online sezione "Amministrazione trasparente".

### **Art. 13 – Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le Banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del Codice Penale.

### **Art. 14 – Informativa in materia di protezione dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

### **Art. 15 – Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla Legge 431/1998 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/2013, alla L.R.T. 2/19, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23.06.2025, delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 67 del 23/05/2018 e n. 71 del 19/06/2019 e della propria Determinazione n. 497 del



*Comune di*  
**RIGNANO SULL'ARNO**

SITO WEB: [www.comune.rignano-sullarno.fi.it](http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it)  
PEC: [comune.rignano@postacert.toscana.it](mailto:comune.rignano@postacert.toscana.it)

---

04/09/2025.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dei Servizi alla Persona e al Cittadino Barbara Barchielli.

*Rignano sull'Arno, 4 Settembre 2025*